

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1960

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 14 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente sancito dalla legislazione stessa. Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni.

Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parla-

mento e i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.

Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici base è sufficiente tener presente che la pensione base di un invalido di prima categoria (tabella C allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica è attualmente fissata in lire 845.946 (436,89 euro) mensili, che rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione media degli operai dell'industria, percentuale che è fin troppo facile definire inadeguata.

Per i trattamenti base della tabella N allegata al citato testo unico (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2^a alla 8^a) emerge inoltre chiara la necessità di ridefinirli con un preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante causa in analogia alla pensionistica ordinaria.

A dare fondamento e credibilità alla richiesta di modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità attualmente ascritte alle tabelle A ed E del citato testo unico siano state sino ad oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa classificazione.

La richiesta di una integrale e corretta applicazione del disposto di cui alla lettera *m*) dei criteri per l'applicazione della tabella A, B ed E, di cui alla tabella B del citato decreto n. 915 del 1978, come introdotta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è dettata dall'esigenza di restituire alla disposizione la sua originaria efficacia, vanificata dalla interpretazione di presunzione relativa e non assoluta fornita dalla Corte dei conti e recepita dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in seguito soppresso, e di superare il criterio, ormai obsoleto, del rigido nesso eziologico tra infermità pensionata e quella sopravvenuta.

Per i coniugi superstiti che hanno vissuto per tanti anni accanto a persone gravemente invalidate, prestando loro assistenza e condividendone le sofferenze e le limitazioni, e che dopo la loro morte sono rimaste con la pensione di reversibilità come unico reddito, si chiede di ampliare e rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente limitato ad una percentuale troppo modesta dell'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa.

Criteri di moderna valutazione medico-legale devono essere, poi, adottati nella rideterminazione della tabella F-1 dei cu-

muli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali ingiustizie ed assurdit .

Non  , infatti, possibile trovare alcuna giustificazione logica per un meccanismo che attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da minorazione ascrivibile alla 3^a categoria, una pensione complessiva di 2^a categoria allorquando sopravvenga una nuova infermit  ascrivibile alla 8^a o alla 7^a o alla 6^a categoria, senza tenere cio  in minimo conto la diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o minore gravit .

Occorre, inoltre, meglio valutare le maggiori esigenze di assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da alcune invalidit  particolarmente gravi, esigenze dipendenti dalla perdita dell'autonomia personale e dalla grave compromissione della capacit  relazionale e della vita psico-emotiva.

Infine, si chiede di riconoscere un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, dando attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, e di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande.

Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimit  assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra e con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, sottopongo la presente proposta di legge confidando che vorrete approvarla con la dovuta sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato rispettivamente di 58,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di 58,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al testo unico delle norme di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato A annesso alla presente legge.

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.911.422,48 euro per l'anno 2002 e a 24.789.931,16 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8.449.234,87 euro per il 2002 e 20.658.275,96 euro per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a 4.462.187,61 euro per il 2002 e 4.131.655,19 euro per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

(v. articolo 1, comma 2)

	<i>dall'1-1-2002</i>	<i>dall'1-1-2003</i>
2 ^a categoria	euro 1.626,51	euro 1.838,66
3 ^a categoria	euro 1.442,07	euro 1.624,69
4 ^a categoria	euro 1.278,92	euro 1.426,05
5 ^a categoria	euro 1.125,45	euro 1.223,09
6 ^a categoria	euro 984,57	euro 1.018,78
7 ^a categoria	euro 899,41	euro 899,41
8 ^a categoria	euro 874,98	euro 874,98

Lire 500 = € 0,26

14PDL0020580